



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622834; 09653622813;
09653622815; 09653622802



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza n° 766

Prot. _____ del 23/09/2026

**OGGETTO: MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE IN S. S. N. 106 - IV TRATTO -
BOCALE IL 26/09/2026 E IL 27/09/2026 IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI
SS. COSMA E DAMIANO**

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta acquisita con Prot. 14/09/2026.0230673.E inviata dal Sac. Mbarushingabire Blaise Maurice con la quale si richiede, in occasione della festa dei Santi Patroni SS. Cosma e Damiano P.E.C.: filippomaria.azzara@ingpec.eu; il 26 e il 27 settembre 2026 dalle ore 15:00 alle ore 24:00, la modifica alla circolazione al fine di poter effettuare le processioni.

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

Al fine di evitare intralci alla circolazione e per consentire un sereno svolgimento della processione

ORDINA

il 26/09/2026 e il 27/09/2026 dalle ore 15.00 fino a cessate esigenze e, comunque, non oltre le ore 24:00

in S.S.106 IV Tratto Bocale, a partire dal civico 547 e per 120 m

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coattiva e forzata ambo i lati;
- la sospensione temporanea della circolazione veicolare nei tratti interessati al passaggio della processione;
- l'installazione della segnaletica;
- il limite di velocità a 20 km/h;

Si prescrive l'utilizzo di una scorta tecnica ad apertura e chiusura corteo a cura e spese del richiedente e l'installazione della segnaletica.

La ditta richiedente, dovrà:

- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- disciplinare la circolazione nell'area interessata alle lavorazioni, avvalendosi di proprio personale, specie negli orari di maggior congestione delle arterie interessate. Lo stesso personale sarà munito di paletta da moviere, ricetrasmittente e dispositivi catarifrangenti;
- collocare e mantenere a proprie spese la segnaletica prevista dal presente dispositivo;

- comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'ufficio tecnico del traffico P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine delle manifestazioni;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

I partecipanti dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal CDS, in particolare occupando la larghezza della carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra e procedendo in maniera da arrecare il minimo intralcio e/o impedendo alla normale circolazione, ovvero osservando ogni cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo anche agli stessi partecipanti.

La ditta richiedente è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione delle manifestazioni, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate e, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, lì 23/09/2016

Il Dirigente
Col. Dott. Salvatore Zucco

